

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA VE 2
PATTI ASSOCIATIVI APPROVATI NELL'ASSEMBLEA DEL 17/09/2010
(ultima modifica Assemblea del 09/09/2016)

Art.11 bis – Patti associativi.

1. Il socio deve partecipare fattivamente alle attività dell'ATC rendendosi disponibile per n°2 giornate all'anno calcolate tra quelle effettuate nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 gennaio dell'anno successivo. La prestazione d'opera o di servizio che il socio dovrà svolgere gli sarà comunicata dall'ATC. In caso di indisponibilità a svolgere la prestazione il socio può delegare un'altra persona o in alternativa versare all'ATC una somma pari al costo della manodopera di 25,00 euro per ogni giornata di mancata prestazione.
2. I nuovi iscritti e quelli che conseguono per la prima volta la licenza di caccia, per essere soci possono effettuare le mancate prestazioni entro il 31 marzo o pagare le stesse entro il 30 aprile successivo all'annata a cui si fa riferimento.
3. I nuovi iscritti che optano solo per la migratoria sono esonerati dalle prestazioni d'opera solo per il primo anno di iscrizione poi dal secondo anno, diventando soci a tutti gli effetti, hanno l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito al punto 1 dei Patti Associativi.
4. I soci che non versano la quota per le mancate prestazioni entro il 30 aprile successivo all'annata a cui si fa riferimento, possono ancora provvedere al versamento della quota per tutto il mese di maggio con l'integrazione del 20% del dovuto. Il mancato versamento della quota maggiorata entro il mese di maggio comporta l'espulsione del socio dall'ATC, con perdita del diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.
5. Il Comitato Direttivo per gestire al meglio e nell'interesse dei soci i ripopolamenti e le immissioni di fauna stanziale ha predisposto un tesserino riassuntivo che il socio deve ritirare presso la sede dell'ATC e riconsegnare compilato in tutte le sue parti entro la fine del mese di febbraio.
6. Durante l'attività venatoria ai soci dell'ATC non possono transitare con il proprio mezzo di trasporto o parcheggiare lo stesso lungo le strade poderali o interpoderali o all'interno delle proprietà private, fatto salvo per la caccia da appostamento previo il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi.

Versione aggiornata al 09/09/2016